



13913/2019

LA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Composta da:

- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Presidente -
- Dott. Maria Giovanna C. Sambito - Consigliere -
- Dott. Guido Mercolino - Consigliere -
- Dott. Giuseppe De Marzo - Consigliere -
- Dott. Massimo Falabella - Consigliere -

Compenso professionale

R.G.N.

29429/14

Cron. 13913

Rep.

ha pronunciato la seguente

C.C. 29/05/18

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Comune di Lariano, elettivamente domiciliato in Roma, via dei
 Gracchi 126, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
 rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso,
 dall'avv. (omissis) (p.e.c. (omissis) ; fax n.
 (omissis) .);

C.U. e C.I.

- ricorrente -

nei confronti di

(omissis) , in proprio, domiciliato presso il suo studio in

(omissis) , con indicazione per le comunicazioni

relative al processo del fax n. (omissis) della p.e.c.

(omissis) ;

- controricorrente -

1016

avverso la sentenza n. 1957/2014, emessa il 6 ottobre 2014

2018



e depositata in data 8 ottobre 2014 R.G. n. 5448/2013;
letta la requisitoria scritta del P.G. cons. Lucio Capasso che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

1. L'avvocato (omissis) ha con ricorso depositato il 23 luglio 2012 ha chiesto l'emanazione di decreto ingiuntivo per l'importo di 4.292,40 euro, oltre interessi, quale differenza fra il compenso vantato per la sua attività professionale svolta a favore del Comune e la somma corrisposta da quest'ultimo pari a 5.305,58 euro. L'attività svolta derivava da una determinazione del responsabile dell'area amministrativa del Comune di Lariano (n. 242 del 1 giugno 2006) che prevedeva la copertura finanziaria all'esito dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 e previa trasmissione del progetto di parcella da parte del legale, corredato da parere di congruità espresso dall'Ordine degli Avvocati di Velletri. Il ricorso è stato accolto dal Giudice di pace che ha emesso decreto ingiuntivo n. 381/2012 per l'imposto richiesto.
2. Il Comune di Lariano ha proposto opposizione sostenendo che il pagamento effettuato rappresentava il compenso integrale spettante all'avvocato (omissis).



3. Il Giudice di pace di Velletri, con sentenza n. 721/2013, ha accolto l'opposizione del Comune di Lariano e l'avvocato ^(omissis) ha impugnato tale decisione ribadendo che in assenza di pattuizione sull'entità del compenso la sua determinazione doveva essere fatta sulla base delle tariffe forensi vigenti all'epoca della prestazione professionale (nella specie il D.M. 8.4.2004 n. 127).
4. Il Comune di Lariano si è costituito davanti al Tribunale di Velletri eccependo la inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché la invalidità dell'atto di conferimento dell'incarico professionale per mancanza di forma scritta quanto alla determinazione del compenso.
5. Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 1957/2014 ha accolto l'appello e dichiarato la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 381/2012 del Giudice di pace di Velletri.
6. Ricorre per cassazione il Comune di Lariano deducendo violazione di legge – nullità rilevabile di ufficio, ex artt. 284 e 288 del R.D. n. 383/1934 – art. 23 L. 144/1989 – art. 55 L. 142/1990 – art. 6 L. 127/1997 – art. 191 T.U.E.L., del conferimento dell'incarico e della determinazione del responsabile dell'area amministrativa del Comune di Lariano n. 242 del 1 giugno 2006.
7. Si difende con controricorso l'avvocato ^(omissis).



8. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con requisitoria scritta a firma del Sostituto Procuratore Generale cons. Lucio Capasso, chiede il rigetto del ricorso.
9. Le parti depositano memorie difensive.

RITENUTO CHE

10. Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Lariano contesta la decisione del tribunale perché fondata su una lettura esclusivamente privatistica dell'incarico professionale e non ha considerato, disattendendo così oltre al dettato legislativo menzionato nella rubrica del ricorso, anche l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (*Cass. civ. S.U. n. 13831 del 25 giugno 2005 e seguenti*) secondo cui gli enti pubblici possono assumere validamente e vincolativamente obbligazioni nei confronti di un professionista solo se la delibera di affidamento dell'incarico professionale contenga la determinazione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte. La inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità, rilevabile di ufficio, della delibera che si estende al contratto di opera ed esclude la sua idoneità a costituire titolo per il pagamento del compenso. Nel caso di specie secondo il Comune ricorrente è pacifico che non sia intervenuto alcun accordo per la determinazione del compenso e pertanto la domanda di pagamento di una



somma ulteriore rispetto a quella corrisposta doveva essere respinta.

11. Con il controricorso l'avv. (omissis) eccepisce l'inammissibilità del motivo di ricorso rilevando che la nullità derivata del contratto di opera professionale non è mai stata eccepita o rilevata nel corso del giudizio. Nel merito l'avv. (omissis) rileva che anche se il giudice del merito avesse verificato di ufficio la validità dell'obbligazione assunta dal Comune ai sensi dell'art. 191 T.U.E.L., unica norma fra quelle richiamate dal ricorrente ancora in vigore, avrebbe riscontrato che: a) la determina comunale di conferimento di incarico n. 242 del 1 giugno 2006 attesta la volontà dell'ente locale di richiedere al professionista la sua prestazione d'opera, b) sussiste una stipulazione in forma scritta costituita dalla procura alle liti che, secondo la giurisprudenza (*Cass. civ. sez. II, n. 10707 del 15 maggio 2014*), integra i requisiti della forma scritta *ad substantiam* del contratto di patrocinio; c) non è mancata la determina di impegno di spesa da parte dell'ente locale dato che il Comune con la determina n. 192 del 27 luglio 2006 ha provveduto in tal senso se pure in misura insufficiente rispetto alla richiesta di compenso del professionista e ha, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 c. 4 e dell'art. 194 del T.U.E.L., assunto una valida obbligazione per l'intero compenso parzialmente



fuori bilancio ma ugualmente vincolante per la utilità e l'arricchimento che ne sono derivati all'amministrazione comunale.

12. Come rilevato dal Procuratore Generale, la validità della delibera secondo i parametri normativi di cui al T.U.E.L. (art. 191), come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 13831/2005, 10640/2007, 18144/2008, 26657/2014) non è venuta in discussione nel giudizio di merito in quanto non si è trattato di un profilo sollevato d'ufficio dai giudici del merito né prospettato dalla difesa del Comune. Ciò non impedisce il rilievo in questo giudizio di tale questione - che appartiene ab origine, e sia pure indirettamente, al *thema decidendum* della controversia, consistente nella determinazione del compenso spettante al professionista e nella verifica e della validità dell'impegno assunto dalle parti. Tuttavia in conformità a quanto argomentato dal P.G. nella sua requisitoria deve rilevarsi che spettava al Comune - nel momento in cui ha voluto prospettare tale questione, proponendo su di essa il ricorso per cassazione,- consentire la verifica del procedimento di formazione della volontà dell'ente sia per ciò che riguarda la decisione del Comune di conferire l'incarico professionale all'avv. ^(omissis) (accertamento che è ormai incontroverso sulla base della più volte citata



determinazione n. 242/2006 e del successivo rilascio della procura alle liti). Sia per ciò che riguarda l'impegno di spesa conseguente all'incarico. Ma sotto questo ulteriore profilo la proposizione dell'eccezione di nullità avrebbe richiesto, da parte del Comune, una acquisizione documentale che non vi è stata nel giudizio di merito laddove l'amministrazione comunale per giustificare la corresponsione di un compenso inferiore a quello corrispondente al giudizio di congruità dell'ordine professionale avrebbe dovuto dimostrare il contenuto e la vincolatività dell'accordo relativo al compenso e del suo corrispondente recepimento nella determinazione relativa all'impegno di spesa. Quanto alla mancanza di un accordo preventivo sul compenso, ritenuta esplicitamente dal giudice dell'appello, il Comune non ha proposto impugnazione. Quanto all'impegno di spesa, anche in questa fase del giudizio, è rimasto non chiarito quale sia stato l'importo assunto definitivamente dal Comune con la determinazione n. 192 del 27 luglio 2006. Né è dirimente considerare, come lo stesso avv. (omissis) riconosce nel controricorso, che l'impegno di spesa assunto con la determinazione in questione del luglio 2006 fu inferiore alla successiva richiesta contenuta nella parcella vistata dal Consiglio dell'ordine del 26 settembre 2006. Infatti ben potrebbe essere stato l'impegno di spesa



determinato nella determinazione del precedente mese di luglio corrispondente a un primo e non esaustivo esborso previsto dal Comune in funzione della attività del professionista. A tale proposito va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (*Cass. civ. S.U. n. 11098 del 26 luglio 2002*) secondo cui la nullità di diritto per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio "spese processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura. In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione (*Cass. civ., sez. III, n. 17056 dell'11 luglio 2017*) e sotto questo profilo è pacifico che con la determina del giugno 2006 si diede atto della

Bonghi



volontà dell'amministrazione di riconoscere la notula definitiva con il visto di congruità del C.O.A. e di disporre la copertura finanziaria a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2006.

13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.600 di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 maggio 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 22 MAG 2019
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia Barone*



Il Presidente rel.

Giacinto Bisogni

Giacinto Bisogni